

Con l'occasione si specifica che, per lo svolgimento delle manifestazioni a premio, l'utilizzo di un sito internet allocato all'estero può essere consentito solo nei casi in cui venga abbinato ad esso un sistema "*mirror*", che **replichi, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi della manifestazione a premio.**

La perizia di cui all'art. 9, comma 1, del citato d.P.R. n. 430/2001, relativa al corretto funzionamento del congegno per l'assegnazione dei premi, dovrà specificare che il sistema mirror adottato replica su un server allocato in Italia i dati primitivamente inviati al server ubicato in territorio estero.

Nel regolamento dell'iniziativa dev'essere altresì dichiarato che il soggetto promotore è obbligato a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentate fiscale dell'impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA, ad esempio sede secondaria stabile in Italia.

Le richieste suddette vanno considerate anche in relazione agli obblighi derivanti dalle normative sulla privacy, le quali, tra l'altro, prevedono che, nel **Documento programmatico sulla sicurezza** di cui all'Allegato B, regola 19, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, venga indicato "*il luogo in cui risiedono fisicamente i dati, ovvero dove si trovano (in quale sede, centrale o periferica, o presso quale fornitore di servizi, ecc.) gli elaboratori sui cui dischi sono memorizzati i dati, i luoghi di conservazione dei supporti magnetici utilizzati per le copie di sicurezza (nastri, CD, ecc.) ed ogni altro supporto rimovibile.*" (sic **Guida operativa per redigere il documento programmatico sulla sicurezza** emanata dal **Garante per la protezione dei dati personali**). Quindi, riguardo alle manifestazioni a premio, occorre specificare se i dati dei partecipanti saranno inseriti anche in un server ubicato al di fuori dell'Italia e che, pertanto, ai sensi del vigente Codice per la privacy, saranno sottoposti alla disciplina dello Stato estero di riferimento.

Premesso quanto sopra e rammentate le *responsabilità* anche penali *derivanti da dichiarazioni mendaci*, si comunica che, qualora non pervenga quanto richiesto o non risultino osservate le suddette prerogative, questa Divisione si vedrà obbligata ad avviare un procedimento di contestazione per violazione del principio di territorialità di cui all'art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001.